



COMUNE DI POCENIA

Provincia di Udine

REGOLAMENTO Per il funzionamento del Consiglio Comunale

CAPO I DELLA CONVOCAZIONE

ART. 1 Norme di funzionamento

Il Consiglio comunale esplica le sue funzioni in base alle disposizioni della vigente Legge comunale e provinciale e relativo Regolamento, e colle Norme che seguono.

ART. 2 Fissazione data della riunione

La convocazione è stabilita dal Sindaco o deliberata dalla Giunta di sua iniziativa o per domanda di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune o per decreto prefettizio.

ART. 3 Ordine del giorno

L'ordine del giorno viene predisposto dal Sindaco iscrivendovi per prime le interrogazioni e le interpellanze, facendo seguire gli oggetti di seconda convocazione e quindi quelli di prima, raggruppandoli possibilmente per analogia di materia.

Seguiranno le ratifiche delle deliberazioni di urgenza adottate dalla Giunta; quindi le proposte dell'autorità governativa, quelle della Giunta, quelle dei Consiglieri ed infine gli oggetti da trattare in seduta segreta.

ART. 4
Proposte dei consiglieri

Prima dell'apertura di una sessione ogni consigliere può chiedere l'inserimento di un determinato oggetto nell'ordine del giorno.

Qualora la Giunta respingesse la richiesta, il consigliere o i consiglieri proponenti potranno, nella prima seduta consigliare, proporre l'iscrizione al Consiglio.

Le proposte che portano la firma della maggioranza dei Consiglieri in carica dovranno essere iscritte all'ordine del giorno dalla prima convocazione del Consiglio.

ART. 5
Avviso di convocazione

Entro i termini stabiliti deve essere notificato a mezzo del messo comunale al domicilio del Consigliere l'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare.

Al Consigliere che abitualmente risiede in altro Comune, senza aver eletto un domicilio in quello ove ricopre la carica, l'avviso verrà inviato con il procedimento della Legge 21 ottobre 1923 n.2393.

ART. 6
Deposito atti concernenti la seduta

Gli atti inerenti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'ufficio di segreteria del Comune dal giorno di spedizione dell'avviso di convocazione del Consiglio.

I Consiglieri ne potranno prendere visione durante l'orario d'ufficio e potranno altresì chiedere in visione i documenti richiamati dagli atti predetti.

ART. 7
Divieto di esame di atti d'archivio

I Consiglieri potranno prendere visione anche di altri atti conservati in archivio soltanto dietro autorizzazione del Sindaco.

L' autorizzazione può essere negata qualora potesse venire turbato l'ordinamento dell'archivio o il funzionamento della segreteria o violato il segreto d'ufficio.

CAPO II DELLE ADUNANZE

ART. 8 Della presidenza

Salvo che non sia diversamente stabilito dalla Legge la presidenza delle adunanze consiliari spetta al Sindaco e, in sua assenza, ad un assessore e, in mancanza di assessori, ad un consigliere, sempre in ordine di anzianità.

Chi presiede le adunanze consiliari apre e chiude le sedute, ne mantiene l'ordine, fa osservare le leggi e i regolamenti, dirige la discussione concedendo la facoltà di parlare, mette ai voti le proposte e proclama l'esito delle votazioni.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dalla Sala di chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Il Presidente può invitare ad intervenire alle sedute pubbliche impiegati comunali o i progettisti di opere e, coll'assenso del Consiglio anche persone estranee all'Amministrazione, per fornire schiarimenti sopra oggetti da discutere.

ART. 9 Validità della seduta

Qualora dall'appello, che all'ora indicata nell'avviso di convocazione verrà fatto dal segretario, non risultasse presente il numero di consiglieri necessario per la validità dell'adunanza, il Sindaco disporrà che si proceda a nuovi appelli a congrui intervalli di tempo.

Trascorsa un'ora senza aver raggiunto il prescritto numero di presenti il Sindaco dichiarerà deserta l'adunanza facendone constare nel verbale e, sentiti i presenti, fisserà, seduta stante, la data della seconda convocazione, qualora non sia già stata indicata nell'avviso di prima convocazione.

ART. 10 Lettura del verbale precedente

Dichiarata aperta la seduta il Sindaco fa dar lettura, dal segretario, dal verbale dell'adunanza precedente, qualora non si sia provveduto altrimenti.

Ciascun Consigliere può fare dichiarazioni personali in ordine a deliberazioni inserite nel verbale e prese in sua assenza, e chiedere schiarimenti o proporre rettifiche del verbale stesso.

Il Segretario avrà diritto di giustificare la esatta narrazione, fatta nel verbale, della parte contestata.

Il verbale quindi si intenderà approvato con le eventuali rettifiche accettate dal Consiglio.

CAPO III PRELIMINARI DELL'ORDINE DEL GIORNO

ART. 11 Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno, fa eventuali comunicazioni su fatti e circostanze estranee all'ordine del giorno, ma che comunque possono interessare il Consiglio.

ART. 12 Interrogazioni

Dopo le comunicazioni del Sindaco ciascun Consigliere potrà rivolgere interrogazioni verbali al Sindaco o alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta, o se la Giunta abbia preso, o sia per prendere, alcuna risoluzione sopra oggetti determinati.

Il Sindaco può rispondere immediatamente o riservarsi di farlo alla prossima adunanza.

ART. 13 Interpellanze

La interpellanza consiste nella domanda scritta al Sindaco, o alla Giunta, sui motivi o i criteri della loro condotta su alcuni provvedimenti.

ART. 14

Presentazione interrogazioni e interpellanze

Le interrogazioni scritte e le interpellanze dovranno essere presentate all'Ufficio del Sindaco almeno 48 ore prima dell'apertura di ciascuna seduta.

Esse saranno iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva ed eventualmente della seguente.

ART.15

Mancata risposta alle interrogazioni e alle interpellanze

Il Sindaco e la Giunta possono anche non rispondere. L'interrogante o l'interpellante svolgerà in tal caso l'azione che riterrà opportuna.

I provvedimenti sindacati non perderanno tuttavia la loro validità.

ART. 16

Rinuncia alle interrogazioni e alle interpellanze

Qualora il presentatore dell'interrogazione o dell'interpellanza non si trovi presente alla seduta nel cui ordine del giorno sono iscritte, s'intenderà averne rinunciato e le medesime non verranno più trattate.

ART. 17

Trattazione orale di interrogazioni e di interpellanze

Il Sindaco darà la parola al presentatore o al primo dei presentatori delle interrogazioni e delle interpellanze invitandolo ad illustrare la richiesta.

Il Sindaco quindi risponderà. Dopo di che il presentatore dichiarerà se sarà o no soddisfatto della risposta avuta.

ART. 18

Trattazione scritta delle interrogazioni e delle interpellanze

L'interrogante o l'interpellante possono anche chiedere solo risposta scritta senza bisogno di iscrizione della domanda all'ordine del giorno o di pubblica discussione.

ART. 19
Conversione in mozione delle interrogazioni e interpellanze

Le interrogazioni e le interpellanze possono essere convertite in mozioni quando i presentatori abbiano di ciò fatta tempestiva riserva.

ART. 20
Mozione

La mozione consiste in un rilievo sulla condotta del Sindaco o della Giunta o sul modo e l'ordine col quale sia stata posta la questione in discussione o col quale si intende procedere nella votazione.

ART. 21
Proposta della mozione

Ogni Consigliere può proporre in qualunque momento una mozione, ma perché il Sindaco ne dia lettura al Consiglio dovrà essere firmata dal proponente e da altri due consiglieri.

ART. 22
Inserzione della mozione nell'ordine del giorno

Dopo la lettura fattane dal Sindaco le mozioni vengono inserite nell'ordine del giorno della successiva seduta.

ART. 23
Discussioni delle mozioni

Tutti i Consiglieri possono partecipare alla discussione sulle motivazioni e sulle medesime possono essere presentati emendamenti, sui quali a richiesta, col consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere chiesta la votazione con precedenza a quella sulla mozione.

ART.24 Raccomandazioni

I Consiglieri possono fare, in qualunque momento, all'Amministrazione, a voce o per iscritto, raccomandazioni per l'adozione di alcuni provvedimenti, sollecitazione di pratiche, risoluzione di problemi ecc....

CAPO IV DELLA DISCUSSIONE

ART.25 Trattazione dell'ordine del giorno

Esaurite le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni il Consiglio passa alla trattazione degli oggetti all'ordine del giorno.

ART. 26 Ordine di trattazione degli oggetti

La trattazione dei singoli affari avverrà secondo l'ordine indicato nell'elenco; tuttavia, prima di iniziare la trattazione, su proposta del Presidente o su richiesta di qualche Consigliere, previo parere favorevole del Consiglio, l'ordine può essere mutato.

ART. 27 Illustrazione dell'oggetto da trattare

Il Presidente dopo aver dato lettura dell'oggetto dell'affare da trattare e di averlo per sommi capi illustrato invita i Consiglieri alla discussione.

Se nessuno domanda la parola il Presidente mette ai voti la proposta.

ART.28

Rinvio dell'oggetto all'esame della Giunta

Qualora sull'argomento proposto la Giunta non abbia formulata alcuna proposta ed il Consiglio non ravvisi pure l'opportunità di concretarla, l'argomento ritornerà all'esame della Giunta col preciso incarico di prospettare il suo motivato parere.

ART. 29

Diritto di parola ai Consiglieri

Durante la trattazione di un argomento chi intende parlare deve alzare la mano. Ai richiedenti verrà concessa la parola in ordine di precedenza.

ART. 30

Modo di usare del diritto di parola

Il Consigliere parla stando in piedi e rivolto al Presidente. Egli deve attenersi all'argomento, usando di una conveniente brevità.

Non può essere interrotto che dal Presidente per invitarlo alla brevità, a evitare divagazioni o frasi o parole non corrette.

Non sono ammesse discussioni o spiegazioni a dialogo.

Al Consigliere che per qualsiasi motivo venisse richiamato per due volte, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdire la parola, in quella discussione.

Ciascun Consigliere non potrà, di regola, avere la parola sullo stesso argomento più di due volte, ad eccezione che per fatto personale.

ART. 31

Fatto personale

Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificarne il motivo, che può solo riguardare un apprezzamento sulla sua condotta e l'attribuzione di opinioni contrarie alle espresse.

Il Presidente decide, e se il Consigliere insiste, decide il Consiglio senza discussione.

ART. 32 Emendamenti

Durante la discussione ogni Consigliere può proporre delle modifiche. Tali modifiche vengono poste ai voti separatamente, prima dell'oggetto principale.

ART. 33 Chiusura della discussione

Quando nessun altro Consigliere chiede di parlare o sia da ritenere esaurita la discussione, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Qualora vi sia dissenso per la chiusura della discussione il Presidente mette ai voti la proposta.

Dichiarata chiusa la discussione, e se non è stato presentato un ordine del giorno che venga accettato dal Presidente, egli ne propone uno che comprenda gli emendamenti eventualmente proposti ed approvati, e o pone in votazione.

CAPO V DELLA VOTAZIONE

ART. 34 Dichiarazione di voto

Prima che una proposta sia posta in votazione, ogni Consigliere, nel motivare il proprio voto può chiedere che la sua dichiarazione sia inserita a verbale o può dichiarare, con motivazione o no, di astenersi dal voto.

ART. 35
Astensioni obbligatorie dalle votazioni

Qualora si verificano casi in cui qualche Consigliere debba astenersi, a norma di legge, dal partecipare alla votazione, il Presidente lo invita ad astenersene.

Se il Consigliere muove eccezione la questione è risolta dal Consiglio.

ART. 36
Votazione per divisione

Qualora la proposta da mettere in votazione sia complessa e fra le sue parti possa sorgere incompatibilità, ognuno potrà chiedere che, col consenso del Consiglio, la votazione proceda per divisione singolarmente su ciascuna parte.

Il voto finale su ogni proposta formalmente articolata in più parti, come sui bilanci, ha luogo immediatamente dopo esaurita la discussione e la votazione delle singole parti della proposta.

ART. 37
Votazione palese

La votazione, quando non sia altrimenti stabilito dalle leggi, avrà luogo per alzata di mano o per appello nominale.

Chi alza la mano s'intende approvare l'oggetto messo in votazione.

Occorrendo si potrà fare una controprova invitando ad alzare la mano chi non approva la proposta.

L'appello nominale può essere chiesto da un solo Consigliere; ma il Consiglio sarà sempre libero di scegliere fra l'una e l'altra forma di votazione.

Per la votazione con appello nominale il consigliere risponderà sì o no all'appello che farà il segretario, a seconda che voglia approvare o no la proposta.

Il segretario tiene nota dei voti ed il Presidente proclama il risultato.

ART. 38
Nomina degli scrutatori

Quando, per legge o per determinazione del Consiglio, si debba procedere per votazione segreta, il Presidente la farà precedere dalla nomina di tre scrutatori, la cui scelta può avvenire anche per sorteggio, fra i consiglieri, esclusa la Giunta.

ART. 39
Votazione segreta

La votazione segreta può farsi con schede o mediante palline.

Quando si fa per schede il Consigliere scriverà la parola sì o la parola no, secondo che intende approvare o no la proposta di votazione.

Trattandosi di persona scriverà il nome o i nomi dei prescelti.

Le schede, già piegate in quattro dai votanti, verranno ritirate da un messo comunale con apposita urna che verrà poi consegnata al Presidente.

Col sistema delle palline il Consigliere verrà rifornito di due palline una bianca e una nera.

Nell'urna della votazione lascerà cadere quella prescelta, gettando l'altra nell'urna di rifiuto.

Voterà a favore della proposta chi metterà nell'urna della votazione la pallina bianca, voterà contro chi metterà la pallina nera.

ART. 40
Spoglio dei voti segreti e proclamazione dell'esito

Gli scrutatori, con l'assistenza del segretario, accertato il numero dei votanti contando le schede o le palline raccolte nell'urna della votazione, procederanno allo spoglio dei voti.

Uno scrutatore, avuto il consenso degli altri due, proclamerà ad alta ed intelligibile voce ogni voto espresso, del quale il segretario ed uno scrutatore prenderanno nota, consegnando quindi la scheda o la pallina al Presidente per il computo.

Alla fine dello spoglio il Presidente proclamerà l'esito della votazione.

ART. 41
Contestazione dei voti

Il Sindaco od uno degli scrutatori possono proporre l'invalidità di una scheda. La proposta viene decisa dalla maggioranza degli scrutatori.

Le schede eventualmente contestate verranno firmate, nel retro, da uno scrutatore, dal presidente e dal segretario e consegnate a quest'ultimo per la conservazione in archivio.

Le altre schede verranno distrutte appena terminato lo spoglio.

ART. 42
Mancata approvazione delle proposte

Qualora una proposta non ottenga la prescritta maggioranza, non può, nella stessa seduta, essere di nuovo discussa, né messa ai voti una seconda volta, salvo che la Legge disponga diversamente.

ART. 43
Rinvio di seduta

Qualora la trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno non possa essere ultimata nella seduta, se non sia stato diversamente stabilito, la continuazione avrà luogo il giorno e l'ora determinati, seduta stante, dal Sindaco.

Ai Consiglieri assenti dovrà essere inviato l'avviso di rinvio della seduta con l'elenco degli oggetti rimasti da trattare.

Le sedute così indette sono considerate di prima convocazione.

CAPO VI
DELEGHE E INCARICHI

ART. 44
Incarichi a consiglieri e nomine di cariche

Il consiglio può conferire speciali incarichi a singoli consiglieri per riferire su oggetti che richiedono esame speciale od indagini, e nomina commissioni anche con membri ad esso estranei per l'esame e lo studio di affari di particolare importanza.

ART. 45
Rinuncia a cariche

Il Consigliere eletto con votazione ad una carica o ad un ufficio non può rinunciarvi, seduta stante.

CAPO VII
DISCIPLINA DELLA SALA CONSIGLIARE

ART.46
Contegno dei Consiglieri

I consiglieri occuperanno i posti a loro destinati nell'apposito spazio ad essi riservato.
Gli assessori effettivi siederanno ai lati del Sindaco; dopo di essi verranno gli assessori supplenti e quindi i Consiglieri.
Si applicano ai Consiglieri le disposizioni del seguente articolo 48.

ART. 47
Persone che possono accedere nella Sala

Nessuna persona estranea al Consiglio, che non sia stata preventivamente autorizzata dal Presidente per motivi contingenti, può introdursi nello spazio riservato al Consiglio.

ART. 48
Contegno del pubblico

Il pubblico, quando è ammesso nella Sala del Consiglio, deve essere decentemente vestito e stare a capo scoperto e in silenzio e non potrà fumare.

Deliberato dal Consiglio Comunale, in seduta 20-5-1955 N. 19 come risulta dal registro degli originali.

IL SINDACO
F.to Ferro Ottavio
Il Segretario Comunale
F.to Cassini Francesco

Pubblicato all'albo pretorio il 29-5-1955 festivo senza opposizioni. Dalla residenza municipale, addì 31-5-1955

Il Segretario Comunale
F.to Cassini Francesco